



Team K
Landtagsfraktion | Gruppo consiliare

Silvius-Magnago-Platz 6 | 39100 Bozen
Piazza Silvius Magnago, 6 | 39100 Bolzano

Alla Presidente
del Consiglio provinciale
di Bolzano
Rita Mattei
S E D E

MOZIONE

Una normativa provinciale per dare vero valore alle Comunità energetiche

La normativa europea e italiana

Nei suoi aspetti essenziali, una comunità energetica consiste in un gruppo di cittadini od organizzazioni che sfrutta risorse comuni di generazione, quasi sempre ad energia rinnovabile. Il principale motivo dietro alla costituzione di una comunità energetica è quello economico. Anche condividendo le intenzioni positive della comunità in termini ambientali e associazionistici, se la comunità opera in perdita finanziaria non può continuare ad esistere. Il possessore di impianti di generazione sfrutta in proprio parte dell'energia. Per quella rimanente ha due opzioni, condividerla con i partecipanti alla comunità dai quali farsi in qualche modo rimborsare oppure venderla in una forma di ritiro dedicato. Dal punto di vista del produttore l'opzione migliore è quella più remunerativa.

Le direttive Ue 2018/2001 e 2019/944 hanno introdotto uno strumento di notevole potenziale: le Comunità Energetiche. Queste sono associazioni volontarie di cittadini, Pmi o enti locali che generano in proprio l'energia che consumano e immettono il rimanente in rete nel caso di produzione eccedente il proprio fabbisogno. Trattandosi di direttive, queste sono state recepite dalle legislazioni nazionali, in Italia con i decreti legislativi 199-2021 e 210-2021; a questi hanno fatto seguito delibere dell'Autorità di regolazione Arera e decreti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, quest'ultimo attualmente al vaglio della Commissione europea.

Un aspetto particolare del sistema normativo italiano sulle Comunità Energetiche è la generosità di sussidi e incentivi sull'energia rinnovabile generata e scambiata tra i membri di una comunità, probabilmente senza eguali in Europa. Altro aspetto particolare delle norme italiane è la loro complessità e difficoltà di interpretazione e di applicazione pratica, anch'essa quasi certamente senza eguali in Europa.



Team K
Landtagsfraktion | Gruppo consiliare

Silvius-Magnago-Platz 6 | 39100 Bozen
Piazza Silvius Magnago, 6 | 39100 Bolzano

Tra i numerosi aspetti che differenziano le Comunità Energetiche previste dalla legislazione italiana rispetto a quelle già esistenti e funzionanti nel resto d'Europa alcuni sono di particolare rilevanza:

(1) Le direttive Ue 2018/2001 e 2019/944 introducono tre tipi di comunità: gli autoconsumatori di energia rinnovabile, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le Comunità Energetiche dei Cittadini (CEC). La stessa definizione è ripresa dai decreti nazionali di recepimento. Il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)¹ in allegato alla Delibera ARERA 727/2022/R/EEL del 27 Dicembre 2022² definisce sette tipi di comunità che si differenziano per dettagli minimi e difficilmente distinguibili: autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, clienti attivi che agiscono collettivamente, comunità energetica rinnovabile, comunità energetica dei cittadini, autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta, autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione, cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione.

(2) La direttiva Ue 2018/2001 definisce la «comunità di energia rinnovabile» come soggetto giuridico i cui membri sono persone fisiche, Pmi o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali. Il Dlgs 199-2021 di recepimento della direttiva riscrive la lista come “persone fisiche, Pmi, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istat secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 196/09”. Non è chiaro perché si sia entrato nel merito del tipo di società ed enti e se quelli esclusi dalla lista possano oppure no fare parte di una comunità energetica: Asl, ospedali, caserme, stazioni ferroviarie, singoli punti commerciali appartenenti a grandi gruppi o catene, altri.

(3) Secondo i regolamenti applicativi sulle comunità energetiche gli incentivi per la generazione rinnovabile e per lo scambio di energia si applicano solo per impianti costruiti dopo la loro definitiva entrata in vigore. Questo penalizza non solo impianti già costruiti e funzionanti, ma anche impianti messi in cantiere a seguito delle prime norme sulle comunità energetiche. Questa limitazione temporale non è presente nelle direttive Ue di origine.

¹ <https://arera.it/allegati/docs/22/727-22alla.pdf> Autoconsumo Diffuso è il termine tecnico generico per indicare le configurazioni tecniche e organizzative di riferimento anche per le Comunità Energetiche. Deliberazione e TIAD fanno seguito ai decreti legislativi 199/21 e 210/21, che a loro volta recepiscono rispettivamente le Direttive UE 2018/2001 e 2019/944.

² <https://arera.it/it/docs/22/727-22.htm>



Team K **Landtagsfraktion | Gruppo consiliare**

Silvius-Magnago-Platz 6 | 39100 Bozen
Piazza Silvius Magnago, 6 | 39100 Bolzano

Come funziona una Cer in Italia

Per le comunità energetiche in Italia è stato adottato il seguente principio: da un lato acquistano l'energia da fornitori esterni con un relativo contratto; dall'altro immettono tutta l'energia prodotta in rete, ricavandone un corrispettivo fissato dalle regole di mercato o di ritiro dedicato (come se la comunità non esistesse, in sostanza). Alla comunità è però riconosciuto un incentivo di durata ventennale per l'energia scambiata al suo interno, cioè generata e consumata in contemporanea (con rilevazioni automatiche a intervalli di 15 minuti). Questa energia è incentivata con un contributo di € 0,11/kWh o € 0,10/kWh, se tutti i punti di generazione e consumo sono in un unico edificio. Gli incentivi sono corrisposti alla comunità una/due volte l'anno e la comunità decide come ripartirli tra i partecipanti.

In Italia a dicembre 2022 il kWh del servizio di tutela costava € 0,51; il contributo del ritiro dedicato (RID) nella zona di mercato Nord era € 0,368/kWh; l'ulteriore contributo alla comunità energetica, che si somma a quello del RID, è € 0,11/kWh. A queste condizioni ha senso da un punto di vista economico costituire una comunità, se i potenziali incentivi per l'energia scambiata sono superiori ai notevoli costi per la costituzione e la gestione della comunità.

Da un punto di vista macroeconomico, però, la situazione è più critica. Il contributo extra riconosciuto alla comunità viene sostenuto dagli "oneri di sistema" sulle bollette di tutti gli utenti del sistema elettrico. A giugno 2021 questi oneri pesavano sulla bolletta al consumo per € 0,041/kWh contro un prezzo dell'energia nel sistema tutelato di € 0,075 in fascia F1 e € 0,061 in fascia F23. Con l'aumentare del prezzo dell'energia, passata a € 0,12/kWh a luglio 2021, gli "oneri di sistema" sono stati temporaneamente sospesi come misura di contenimento delle bollette, ma ne è previsto il ripristino appena possibile. In alternativa, i costi aggiuntivi dovranno ricadere sulla fiscalità generale. Misure economicamente non sostenibili non possono però continuare all'infinito, come recentemente reso evidente dalla questione "Superbonus" e gli oneri di sistema sostenuti da tutti gli utenti elettrici dovranno essere quasi certamente rivisti.

E così, mentre un singolo utente con impianto fotovoltaico può utilizzare direttamente l'energia generata, ed immettere in rete eventuali eccedenze, compensate economicamente come ritiro dedicato, oppure può assorbire energia elettrica quando la generazione solare è insufficiente e pagare al suo fornitore il corrispettivo dovuto, purtroppo lo stesso schema non è applicabile per un condominio intero o per due o più unità abitative. Secondo le regole correnti si è obbligati in ogni caso ad acquistare tutta la propria energia dalla rete e pagarla secondo un contratto commerciale mentre i termini di vendita dell'energia autoprodotta sono fissati da un altro contratto. Oltre che a una penalizzazione economica, la necessità di compiere passi burocratici, in particolare la costituzione di una ragione sociale per la comunità, di fatto disincentiva la volontà di formazione della comunità energetica. Proporre incentivi per stimolare la formazione di



Team K **Landtagsfraktion | Gruppo consiliare**

Silvius-Magnago-Platz 6 | 39100 Bozen
Piazza Silvius Magnago, 6 | 39100 Bolzano

comunità e lo scambio di energia è in parte indice del fatto che i metodi finora applicati non sono efficienti. Resta poco chiaro capire la ratio finale della normativa sulle comunità energetiche, e soprattutto la loro complessità.

Il modello austriaco per le Comunità energetiche, una proposta per l'Alto Adige

Abbiamo visto come funziona una Cer in Italia, un modello che purtroppo presenta diversi, rilevanti svantaggi. Non è così da altre parti. La pratica delle comunità energetiche in Austria è molto più semplice rispetto all'Italia. Le leggi principali di riferimento sono la legge sul sistema elettrico ElWOG (Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz) e la legge sulle energie rinnovabili EAG (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz – EAG 2023). La legge austriaca riconosce solo un tipo di CER (Elektrische Energiegemeinschaft, EEG) e di CEC (Bürgerenergiegemeinschaft, BEG). La CER riguarda solo energie rinnovabili, di tutti i tipi, ed è legata alla rete di distribuzione in bassa tensione fino alla barra comune di media tensione in una centrale di trasformazione. La CEC opera con energia elettrica di qualsiasi fonte e può estendersi sul territorio dell'intero paese, pagando i diritti di rete in funzione dei livelli di tensione. Una CER può comprendere impianti già esistenti e può quindi venire formata indipendentemente da nuovi investimenti. Come in Italia, il gestore della rete rileva consumi e produzioni a intervalli di 15 min e pone in relazione i dati relativi ai diversi contatori. A differenza dell'Italia, però, **l'energia immessa in rete è direttamente sottratta da quella consumata** nello stesso intervallo di tempo, che quindi non viene fatturata. **Lo scorporo in bolletta, che in Italia non è previsto, è lo strumento principale delle Comunità Energetiche in Austria.** La bolletta è alleggerita perché diminuiscono i kWh conteggiati e non a causa di interventi sulle altre componenti tariffarie o grazie a incentivi e sussidi. Infatti, in Austria non sono previsti incentivi per le comunità energetiche.

In sostanza, in Austria, partendo dalle stesse direttive UE, è in vigore una normativa che invece consente in sostanza la compensazione tra energia autoprodotta e consumata. Il cuore di questa mozione è proprio questo: cercare una via per importare il modello austriaco anche in Alto Adige, partendo da una ricognizione giuridica effettuata sulla fonte europea e le legislazioni nazionale e austriaca, cercando una strada percorribile da un punto di vista legale.

Da un punto di vista della convenienza economica, ai livelli attuali di costo dell'energia e di impianti di generazione, se l'energia generata in una comunità ha un costo inferiore a quella di fornitori esterni ha più senso usarla direttamente piuttosto che venderla e riacquistarla a prezzi differenti, anche se parte della differenza è coperta da incentivi.

Con una CER virtuale che funziona con il principio dell'autoconsumo e della compensazione in bolletta tra energia prodotta e acquistata, i costi da parte di imprese pubbliche, i gestori di rete, sono estremamente limitati: è richiesta un'amministrazione molto leggera e una minima modifica al programma di lettura a distanza e di verifica dei dati dei contatori. Tutta la responsabilità organizzativa e finanziaria delle comunità energetiche è lasciata ad esse. Paradossalmente, per un costo dell'energia superiore a



Team K
Landtagsfraktion | Gruppo consiliare

Silvius-Magnago-Platz 6 | 39100 Bozen
Piazza Silvius Magnago, 6 | 39100 Bolzano

€ 0,11/kWh la comunità virtuale qui proposta, senza incentivi, è addirittura più conveniente per i suoi membri rispetto a quella nazionale, incentivata. Grazie alla semplicità dell'approccio vengono anche evitati costi esterni giuridici, di analisi e rispetto di norme farraginose, così come quelli di una doppia gestione dei dati di produzione e consumo. Il ruolo di fornitori di know-how terzi (tecnici, giuristi) è più contenuto e rivolto al funzionamento interno della comunità e non alla sua interazione con la pubblica amministrazione e con gli enti nazionali di gestione del sistema elettrico.

Anche da un punto di vista tecnologico l'implementazione del modello proposto sarebbe possibile. Le comunità energetiche si basano su un modello di funzionamento virtuale, tutti gli scambi di energia hanno luogo tramite la rete pubblica e sono sovrapposti a quelli di tutte le altre utenze. Ogni punto di generazione o consumo è monitorato da un contatore 2G che ogni 15 minuti legge e memorizza il valore dell'energia immessa o prelevata dalla rete³. Dalla differenza di immissioni e prelievi per tutti i punti di una comunità energetica risulta l'energia effettivamente scambiata. L'Italia ha probabilmente il più avanzato programma al mondo su larga scala di contatori elettronici con lettura dei dati e la possibilità di effettuare configurazioni a distanza. Questo strumento, già in funzione, facilita enormemente la costituzione e la gestione di comunità energetiche. Soluzioni anche complesse possono venire facilmente risolte con l'elaborazione di piccole quantità di dati.

Al Sistema Informativo Integrato (SII) che rileva tutti i dati dei contatori su scala nazionale non saranno trasmessi dati sul consumo totale dei membri di una comunità ma solo quelli sui consumi netti, da fatturare. A differenza dal modello attualmente in vigore in Italia, lo scambio di energia non verrebbe più incentivato, e non sarebbe nemmeno necessario, perché tramite la compensazione tra energia prodotta ed energia consumata, la bolletta risulterebbe alleggerita dal momento che diminuiscono i kWh conteggiati, a tutto vantaggio del consumatore.

Ciò premesso,

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna la Giunta provinciale

- 1) a realizzare uno studio completo di parere legale sulla possibile implementazione del modello austriaco delle Comunità energetiche basate sulla compensazione

³ Questi dati sono o devono essere disponibili, sul Portale Consumi e sui portali delle società di distribuzione
<https://www.consumienergia.it/portaleConsumi/>
<https://www.edyna.net/clienti/servizi-per-i-clienti>



Team K

Landtagsfraktion | Gruppo consiliare

Silvius-Magnago-Platz 6 | 39100 Bozen
Piazza Silvius Magnago, 6 | 39100 Bolzano

tra produzione e consumo di energia, in linea con le direttive europee e sfruttando le possibilità dello Statuto di autonomia;

- 2) a presentare al Consiglio provinciale – in caso di esito positivo rispetto al punto precedente di questa mozione – un disegno di legge che regolamenti le Comunità energetiche nel senso delle premesse e del punto 1 entro la fine della legislatura.

Bolzano, 23 marzo 2023

I consiglieri provinciali

Paul Köllensperger

Alex Ploner

Franz Ploner

Maria Elisabeth Rieder